

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4394

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

Applicazione dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985,
n. 140, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS

Presentato il 30 gennaio 1987

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 15 aprile 1985, n. 140, finalizzata a porre rimedio al problema delle cosiddette « pensioni d'annata », oltre a contenere disposizioni specificamente dirette alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, con riferimento, tra l'altro, alla tipologia dei trattamenti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ha previsto all'articolo 10 che le pensioni anteriori al 1° luglio 1982 a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime assicurativo generale, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del Fondo di previdenza per gli impiegati

dipendenti dalle esattorie e dalle ricevitorie delle imposte dirette, siano rivalutate con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni.

Il perseguimento della finalità in tali termini fissata dal legislatore ha imposto di ricercare il tipo di rivalutazione da attribuire alle pensioni in questione che, per il fatto di essere state liquidate in periodi di tempo differenti, sono state penalizzate in alcuni casi dai mutamenti legislativi intervenuti nei criteri di calcolo delle pensioni, in altri dalle diversità di sviluppo delle retribuzioni degli attivi

rispetto agli aumenti goduti dai pensionati, oppure da effetti di appiattimento connessi con il sistema di perequazione automatica delle pensioni.

Con il presente provvedimento di legge, s'intendono attribuire i miglioramenti ex articolo 10 in questione alle pensioni erogate dai Fondi di previdenza sostitutivi e integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria, gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, considerato che per le forme di previdenza sostitutive da altri Enti pubblici e per quelle esonerative — anch'esse comprese nella dizione dell'articolo 10 medesimo — lo strumento giuridico attributivo dei miglioramenti di cui trattasi deve essere ricercato nell'ambito della normativa specifica di dette forme.

Il fenomeno delle cosiddette « pensioni d'annata » nei Fondi speciali individuati dall'articolato del presente provvedimento, si collega, piuttosto che ad alterazioni sostanziali delle condizioni normative relative ai parametri di liquidazione delle pensioni, tali da creare disparità di trattamento in funzione dell'anno di decorrenza della pensione, all'esclusione dei pensionati dai benefici economici attribuiti agli attivi per effetto dei rinnovi contrattuali, mentre gli stessi pensionati hanno percepito nel tempo solo gli aumenti connessi con il sistema di perequazione automatica delle pensioni.

In particolare, mentre anteriormente al 1° gennaio 1978, le pensioni dei Fondi speciali di previdenza erano rivalutate, in conseguenza dei fenomeni inflazionistici, con modalità diversamente stabilite dalle varie normative ma generalmente legate alle variazioni dell'indice del costo della vita, dal 1° gennaio 1978 tutte le pensioni, per effetto della legge 27 febbraio 1978, n. 41, sono state assoggettate alle stesse modalità di rivalutazione attuate per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, vale a dire, basate su percentuali e quote fisse, che hanno eroso la consistenza degli importi pensionistici.

Si ricorda a tal riguardo che profonde modifiche intese a correggere le distorsioni del sistema perequativo delle pen-

sioni di importo pari o superiore al minimo, sono state apportate dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Nell'ottica delle descritte cause fondamentali di formazione delle sperequazioni lamentate dalle cosiddette « pensioni d'annata », la concreta misura dei miglioramenti da attribuire alle pensioni dei Fondi in argomento è stata definita attraverso la valutazione dei termini ritenuti idonei a realizzare il proposito migliorativo espresso dal legislatore, d'intesa con le categorie interessate. Così la determinazione dell'entità degli aumenti non ha potuto prescindere dalla considerazione della possibile comparabilità tra la misura dei miglioramenti attribuiti dallo stesso legislatore alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e quella che si è ritenuto di stabilire per i trattamenti in parola, al fine di evitare rimarchevoli differenziazioni al riguardo.

D'altra parte, poi, si è dovuto confrontare il *quantum* richiesto dalle categorie, in armonia con le esigenze sopra evidenziate, con le disponibilità presenti nelle singole gestioni per accertare la loro sufficienza a coprire gli oneri relativi ai miglioramenti da apportare: lo stesso legislatore, infatti, nella disposizione dell'articolo 10 in questione, ha puntualizzato all'ultimo capoverso le modalità di reperimento dei mezzi finanziari correlati ai provvedimenti migliorativi, individuate, appunto, nelle disponibilità delle gestioni ovvero, in presenza di situazioni gestionali deficitarie, nel carico contributivo delle categorie interessate.

Le suesposte considerazioni hanno guidato, quindi, sia la determinazione dell'entità dei miglioramenti previsti in favore delle categorie, rendendo anche necessaria l'apposizione di tetti limitativi agli stessi miglioramenti, sia la puntualizzazione delle modalità di corresponsione dei benefici in relazione al costo dell'immediato esborso degli aumenti: per tal verso, infatti, per le gestioni particolarmente aggravate dagli oneri aggiuntivi dei miglioramenti in questione, si è dovuto stabilire lo scaglionamento degli aumenti stessi.

Tutto ciò premesso si delineano i contenuti dispositivi dei singoli articoli.

Gli articoli 1 e 2 del presente provvedimento disciplinano i miglioramenti da apportare alle pensioni erogate, rispettivamente, dal Fondo di previdenza per il personale del gas e dal Fondo di previdenza per gli esattoriali, che si differenziano dagli altri Fondi speciali in quanto erogano prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con le disposizioni richiamate, quindi si attribuiscono alla quota integrativa goduta dal pensionato dei Fondi di cui trattasi gli stessi aumenti che il legislatore, con la legge 15 aprile 1985, n. 140, ha già stabilito in favore della quota di pensione a carico del regime assicurativo generale. Detti aumenti, infatti, sono stati assorbiti, in tutto o in parte, dalla quota integrativa di pensione, costituendo un « risparmio » per il relativo Fondo, senza che gli stessi siano stati fruiti dal pensionato.

Per consentire ai pensionati di beneficiare effettivamente degli aumenti, il legislatore ha giustamente menzionato i Fondi di cui trattasi tra quelli interessati all'applicazione dell'articolo 10 della legge n. 140 del 1985 e in tal senso è stato esplicitato l'intendimento migliorativo negli articoli 1 e 2 del presente provvedimento.

Naturalmente le condizioni normative così espresse non comportano oneri aggiuntivi ai Fondi in quanto gli aumenti disposti costituiscono un « mancato risparmio » dei Fondi stessi.

Contenuti nei limiti previsti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria risultano gli aumenti disposti dall'articolo 3 del provvedimento in esame per le pensioni del Fondo elettrici. E ciò perché la situazione finanziaria del Fondo presenta al 31 dicembre 1985 un consistente *deficit* patrimoniale destinato ad incrementarsi nel corso dell'anno 1986.

Poiché l'onere aggiuntivo per il Fondo conseguente a detti aumenti risulta pari a 26 miliardi di lire annue, l'articolo 3 dispone l'aumento dell'aliquota contribu-

tiva, a far tempo dal 1° gennaio 1987, nella misura dell'1,50 per cento, da ripartire tra lavoratori e datori di lavoro. Tale maggiorazione di aliquota contributiva si aggiunge a quella attualmente in vigore del 31,15 per cento.

L'articolo 4 stabilisce la misura degli aumenti alle pensioni del Fondo autoferrottranvieri.

Al riguardo si è tenuto conto sia della legge 18 marzo 1982, n. 89, recante la rivalutazione delle pensioni del Fondo liquidate anteriormente al 1° gennaio 1970, sia della precaria situazione finanziaria della gestione, che prevede un *deficit* patrimoniale di circa 16 miliardi di lire a fine anno 1986.

La copertura degli oneri del presente provvedimento comporta una ulteriore maggiorazione dell'aliquota contributiva, in aggiunta alla misura attualmente in vigore pari al 28,56 per cento.

In relazione, infatti, al costo annuo dei miglioramenti, quantificato in 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e 1986 ed in 30 miliardi di lire annue a partire dal 1987, si dispone un aumento dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,93 per cento per il secondo semestre dell'anno 1986 e dello 0,87 per cento dal 1° gennaio 1987.

Per le pensioni del Fondo di previdenza per il personale già addetto alle abolite imposte di consumo, le percentuali di aumento stabilite nell'articolo 5 tengono conto essenzialmente della perdita di potere di acquisto verificatasi nel corso del tempo.

Peraltro gli aumenti in questione sono limitati da tetti mensili analoghi a quelli stabiliti dall'articolo 5 della legge n. 140 del 1985 per le pensioni del regime generale dell'INPS.

L'onere relativo ai miglioramenti in questione è stato valutato nelle seguenti misure:

12,6 miliardi di lire per l'anno 1987;

17,9 miliardi di lire per l'anno 1988;

9,4 miliardi di lire per l'anno 1989.

Tenuto conto che il Fondo di cui trattasi è diventato, a seguito dell'abolizione delle gestioni appaltate delle imposte di consumo, un « Fondo ad esaurimento » il maggior onere derivante dai miglioramenti in questione nei termini suindicati è posto a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

In forza, infatti, di detta disposizione, lo Stato provvede a ripianare i deficit annuali di esercizio del Fondo, mentre continua il versamento dei contributi al Fondo stesso da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro (Ministero delle finanze) nella misura, rispettivamente, dell'8 per cento e del 14 per cento.

L'articolo 6 dispone gli aumenti delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo sulla base di misure percentuali che tengono conto dell'importo medio alto delle pensioni stesse. Inoltre, gli aumenti sono limitati da tetti in cifra fissa, in analogia con quanto previsto per le pensioni di altri Fondi speciali e per quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base della situazione finanziaria della gestione.

Tenuto conto, infatti, che il Fondo in questione, regolato dal sistema tecnico finanziario della « copertura dei capitali », presenta un consistente disavanzo patrimoniale, si rende necessario coprire gli oneri degli aumenti disposti con l'articolo in questione con una maggiorazione dell'aliquota contributiva, nella misura dello 0,31 per cento, sufficiente a ripristinare nell'arco di un quinquennio il valore capitale degli aumenti stessi, quantificato in 4,8 miliardi di lire.

Più complesse risultano le disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge, che fissa i miglioramenti delle pensioni erogate dal Fondo telefonici.

Il comma 1 fissa le percentuali di aumento per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971 ma con il limite di lire 150.000 mensili stabilito dal comma 2 dello stesso articolo.

I miglioramenti da apportare alle pensioni liquidate nel periodo 1° gennaio 1971-30 giugno 1982 sono stabiliti dal

comma 3 sulla base del criterio di corrispondere soltanto il 40 per cento della perdita di potere d'acquisto delle pensioni, intervenuta tra l'anno di decorrenza della pensione stessa e l'anno 1983, e comunque in misura non inferiore a lire 10.000 mensili.

Il comma 4 stabilisce che gli aumenti sono corrisposti per intero nei limiti di 150.000 lire mensili e per la parte eccedente tale cifra sono corrisposti nella misura del 25 per cento. Comunque l'importo relativo al 25 per cento anzidetto non può superare la misura derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma precedente al triplo dell'importo medio delle pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate dal Fondo nei singoli anni dal 1971 al 1982.

La necessità, inoltre, di avere un riferimento preciso per il calcolo degli aumenti, ha imposto di quantificare il triplo dell'importo medio anzidetto nella tabella allegata al presente provvedimento.

Considerato, poi, che la normativa del Fondo prevede minimi diversificati a seconda dell'anzianità contributiva, si è stabilito, con il comma 5 dell'articolo in esame, il raddoppio dell'importo della maggiorazione del trattamento minimo, spettante per ciascun anno di contribuzione oltre il quindicesimo, già fissato in lire 1.000 mensili e successivamente aumentato per effetto dei miglioramenti per perequazione automatica.

Per quanto concerne gli oneri derivanti al Fondo di cui trattasi dagli aumenti disposti con l'articolo in esame, quantificati in 18 miliardi di lire annue, si provvede alla loro copertura con le disponibilità del Fondo stesso, il quale presenta, al 31 dicembre 1985, un avanzo patrimoniale di 310 miliardi di lire, oltre ad una riserva di cinque annualità di pensioni.

Con l'articolo 8 si è precisato, infine, in quali casi l'importo di pensione rivalutato conserva la natura di trattamento minimo ai fini dell'applicazione delle norme legislative relative ai trattamenti minimi di pensione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas).

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

ART. 2.

(Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette).

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140, alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140.

3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a

5,2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140.

ART. 3.

(Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private).

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 4 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978;

b) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1978;

c) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1979;

d) 2,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1980-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sulla pensione spettante al 30 giugno 1985.

4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000, 70.000, 40.000 e 25.000.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 26 miliardi di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1° gennaio 1987, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dell'1,50 per cento.

ART. 4.

(Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 9 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1973;

b) 7 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1973-31 dicembre 1977;

c) 5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;

d) 3 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-30 giugno 1982.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 50.000, 40.000, 30.000 e 20.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1985 e 1986 ed a 30 miliardi di lire

annue a partire dal 1987, si provvede con una maggiorazione dell'aliquota contributiva nella misura dello 0,93 per cento per il secondo semestre dell'anno 1986 e dello 0,87 per cento dal 1° gennaio 1987.

ART. 5.

(Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo).

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1965;

b) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1965-30 aprile 1968;

c) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1969;

d) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1970-31 dicembre 1971;

e) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-28 febbraio 1973;

f) 16 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° marzo 1973-31 dicembre 1977;

g) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-30 giugno 1982;

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000, 85.000, 70.000, 70.000, 40.000, 40.000 e 25.000.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, valutati in lire 12,6 miliardi per l'anno 1987, in lire 17,9 miliardi per l'anno 1988 e in lire 9,4 miliardi a decorrere dal 1989, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

ART. 6.

(Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968;

b) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° maggio 1968-31 dicembre 1971;

c) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1972-31 dicembre 1977;

d) 6 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980;

e) 3,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1981;

f) 1,5 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1982-30 giugno 1982;

2. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1984.

4. Gli aumenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, e *f)* del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di lire 85.000, 70.000, 40.000, 25.000, 25.000 e 25.000 e sono corrisposti entro un importo pari al 50 per cento degli anzidetti limiti massimi dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

5. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

6. Agli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, pari a 4,8 miliardi di lire in valore capitale, si provvede, con decorrenza 1° luglio 1986, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,31 per cento per la durata di un quinquennio.

ART. 7.

(Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia).

1. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, a carico del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971, sono aumentate delle seguenti misure percentuali da applicarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1984:

a) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1957;

b) 17 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1957-31 dicembre 1963;

c) 12 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1964-31 dicembre 1967;

d) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non possono superare l'importo di lire 150.000 mensili, né essere inferiori allo aumento derivante dall'applicazione del comma 5 alle pensioni aventi la stessa anzianità contributiva.

3. Con effetto dal 1° luglio 1985, le pensioni di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1971-30 giugno 1982, sono maggiorate di un importo pari al 40 per cento della differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in base all'incremento dell'indice annuo del costo della vita e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1° gennaio 1983. Per la determinazione di tale differenza, l'importo originario della pensione è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione stessa e l'anno 1983. Se l'importo originario rivalutato risulta superiore a quello della pensione spettante alla predetta data del 1° gennaio 1983, senza che il 40 per cento della relativa differenza raggiunga le lire 10.000 mensili, la maggiorazione dovuta è arrotondata a tale importo.

4. Gli aumenti di cui al comma 3 sono corrisposti per intero fino all'importo di lire 150.000 mensili e per la parte eccedente tale importo sono corrisposti nella misura del 25 per cento. In ogni caso, l'aumento che risulta dall'applicazione della predetta percentuale non può superare quello derivante dall'applicazione dei miglioramenti previsti al comma 3 all'importo mensile originario delle pensioni, di cui alla allegata tabella, aventi lo stesso anno di decorrenza.

5. Con effetto dal 1° luglio 1985, per le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982, è raddoppiato l'importo della maggiorazione del trattamento minimo per ciascun anno di iscrizione oltre il quindicesimo, di cui all'articolo 4 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, nella misura in essere al 31 dicembre 1984.

6. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma dei precedenti commi, le percentuali di riversibilità di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni.

7. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione.

8. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 18 miliardi di lire annue, si provvede con le disponibilità della gestione.

ART. 8.

*(Pensioni integrate
al trattamento minimo).*

1. Le pensioni integrate al trattamento minimo a carico dei Fondi di cui alla presente legge conservano, a tutti gli effetti, la natura anzidetta qualora gli importi delle pensioni non integrate al minimo maggiorati degli aumenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli non superino l'ammontare del trattamento minimo.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA

Anno di decorrenza	Importo mensile originario delle pensioni
1971	678.039
1972	723.855
1973	837.015
1974	998.514
1975	1.050.378
1976	1.307.652
1977	1.502.406
1978	1.845.156
1979	2.108.958
1980	2.469.150
1981	2.899.149
1982	3.480.216